



COMUNE DI DECIMOMANNU

Provincia di Cagliari

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 147 del 29-12-15

ORIGINALE

**Oggetto: DETERMINAZIONE CANONE DI GESTIONE FARMACIA COMUNALE.
INDIRIZZI AL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE.**

L'anno duemilaquindici il giorno ventinove del mese di dicembre, in Decimomannu, solita sala delle adunanze, alle ore 11:50, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

MARONGIU ANNA PAOLA	SINDACO	P
CADEDDU MONICA	VICE-SINDACO	P
ARGIOLAS ROSANNA	ASSESSORE	A
MAMELI MASSIMILIANO	ASSESSORE	P
TRUDU LEOPOLDO	ASSESSORE	P

Totale presenti n. 4 Totale assenti n. 1

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Gianluca Cossu

Assume la presidenza Anna Paola Marongiu in qualità di Sindaco.

LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata la proposta n. 165 del 22.12.2015 predisposta dal Responsabile del Settore competente su indirizzo dell'Assessore alle Attività Produttive, avente ad oggetto: "DETERMINAZIONE CANONE DI GESTIONE FARMACIA COMUNALE. INDIRIZZI AL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE";

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 118 in data 30 luglio 2010, è stata approvata la proposta di revisione della Pianta Organica delle farmacie, relativa alla nuova determinazione territoriale delle due nuove sedi farmaceutiche previste per il Comune di Decimomannu;

- l'Amministrazione Comunale di Decimomannu, anche al fine di garantire servizi sempre migliori e diffusi sul territorio attraverso l'apertura di nuove sedi farmaceutiche, che tutelino soprattutto le fasce sociali di cittadini più deboli (anziani, disabili, ecc.), con le deliberazioni della Giunta Comunale n. 85 in data 10 giugno 2011 e del Consiglio Comunale n. 17 in data 21 giugno 2011 ha deliberato di esercitare il diritto di prelazione sulla sede farmaceutica n. 2 di nuova istituzione, prevista nell'ambito territoriale del Comune di Decimomannu, secondo le modalità previste dall'art.10 della L. n.475/1968 e s.m.i. e dall'art.4 della L. R. 27.4.1984 n. 12 e di rinviare a successivo atto la definizione delle modalità di gestione della nuova farmacia comunale;

- con determinazione n. 1341 del 31 dicembre 2011 del Direttore del Servizio Assessorato all'Igiene e Sanità e dell'Assistenza sociale della Regione Autonoma della Sardegna è stata approvata la revisione della Pianta organica delle farmacie della Provincia di Cagliari;

- che nella predetta determinazione n. 1341 del 31 dicembre 2010 la pianta organica delle sedi farmaceutiche del Comune di Decimomannu risulta così composta:

COMUNE DI DECIMOMANNU (ab. 7756):

Sedi previste ex art.1 legge n. 475/68 e s.m.i.: n. 2;

Sedi istituite ex art.1 legge n. 475/68 e s.m.i.: n. 2;

Sedi di nuova istituzione ex art. 1 legge 475/68 e s.m.i.: n. 1.

Sede n. 1 - Territorio comunale compreso nella seguente perimetrazione: il limite territoriale con i Comuni di Assemini, Uta, Villaspeciosa, Decimoputzu, Villasor e le strade del centro urbano: (Via Nazionale, Viale Italia, Via Eleonora d'Arborea, Via Vittorio Emanuele).

Sede n. 2 - (nuova istituzione). Territorio comunale compreso nella seguente perimetrazione: le strade del centro urbano: (Via Nazionale, Viale Italia, Via Eleonora d'Arborea, Via Vittorio Emanuele) ed il limite territoriale con i Comuni di San Sperate e Assemini.

VISTA la Legge n.475 del 02.04.1968 e la Legge Regionale 27.4. 84, n. 12;

Preso atto che:

- la Giunta Comunale con provvedimento n. 152 del 9.12.2011 ha deliberato di approvare il progetto di massima tecnico economico finanziario per la gestione della farmacia, sede farmaceutica n. 2 afferente il Comune di Decimomannu prevista nella Pianta organica delle farmacie della Provincia di Cagliari mediante azienda speciale di cui all'art. 114 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267 e per la individuazione e costituzione del soggetto gestore della farmacia di cui all'art. 9 della legge 2 aprile 1968, n. 475;

- il Consiglio Comunale con provvedimento n. 40 del 9.12.2011 ha deliberato di assumere la farmacia, sede farmaceutica n. 2 afferente il Comune di Decimomannu prevista nella Pianta organica delle farmacie della Provincia di Cagliari e di provvedere alla gestione della Farmacia stessa a mezzo di Azienda Speciale di cui all'art. 114 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, come consentito dall'art. 9 della legge 2 aprile 1968, n. 475 approvando:

- il progetto di massima tecnico, economico e finanziario per la assunzione della farmacia;

- i criteri generali per l'adozione, da parte della Giunta comunale, del Regolamento di gestione della farmacia comunale di cui alla legge regionale n. 12/84;

- la Giunta Comunale con deliberazione n. 153 del 09/12/2015 ha approvato il Regolamento di gestione della farmacia comunale comprendente la Pianta organica;

ATTESO che:

- l'azienda speciale deve informare la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e ha l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti;

-la qualificazione dell'azienda speciale quale ente strumentale dell'Ente Locale rivela l'esistenza di un collegamento inscindibile tra l'azienda e il comune. Il principio di strumentalità dell'attività di gestione deve essere inteso come identificazione dello scopo sociale nella cura degli interessi della comunità locale, perseguibili attraverso l'attività di gestione funzionalmente svolta dall'azienda nei settori dei servizi pubblici per i quali la stessa è stata costituita;

- Dal 2013, le aziende speciali e le istituzioni sono assoggettate al patto di stabilità interno e devono rispettare le disposizioni del D.Lgs. n. 163/2006 e le disposizioni che stabiliscono, a carico degli Enti Locali i riferimenti, divieto o limitazioni alle assunzioni di personale, contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenza anche degli amministratori, oltre agli obblighi e limiti alla partecipazione societaria degli Enti Locali.

ATTESO che la gestione della farmacia comunale mediante azienda speciale esporrebbe l'Ente a elevati rischi di indebitamento considerando anche l'obbligo di copertura di eventuali perdite di esercizio;

Considerato che:

- il servizio farmaceutico comunale svolge un ruolo pubblico di particolare rilievo per la collettività e rientra tra i servizi pubblici locali a rilevanza economica, pur presentando lo stesso, in relazione alle finalità sociali ed assistenziali a cui assolve, delle peculiarità che lo rendono particolare e differente rispetto alla generalità dei servizi pubblici aventi rilevanza economica;

ATTESO che:

-le modalità di gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica sono disciplinate dall'articolo 113 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

- che il servizio di gestione di farmacia si inquadra a tutti gli effetti tra quelli definiti a rilevanza economica dall'articolo 113, D.Lgs n. 267/2000, come modificato dall'articolo 14, D.L. 269/03, convertito con modificazioni nella legge 15 dicembre 2004 n. 308 e dall'articolo 4, comma 234, legge 350/2003;

ATTESO che sono intervenute in merito alla problematica e controversa questione sulle modalità di gestione delle farmacie di cui sono titolari i Comuni, pronunce giurisprudenziali sia dei T.A.R., che del Consiglio di Stato, della Corte dei Conti nonché deliberazioni dell'ANAC;

DATO ATTO che l'orientamento della giurisprudenza amministrativa è tendente a dichiarare che :

i modelli di gestione contemplati all'art. 9 della predetta L. 475 non appaiono tassativi, per cui non è esclusa la possibilità di ricorrere al mercato mediante procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento della gestione delle farmacie comunali, atteso che la gara costituisce la modalità ordinaria che i Comuni devono utilizzare per l'affidamento dei servizi pubblici locali e che a questo proposito l'attività di gestione delle farmacie comunali si configura quale servizio pubblico essenziale, a carattere locale e a tendenziale rilevanza economica e che l'affidamento in concessione della farmacia comunale mediante selezione pubblica rappresenta un mezzo pienamente in linea con l'attuale ordinamento nazionale e comunitario;

VISTA la deliberazione dell'ANAC n. 15 del 23.4.2014 che ha ritenuto possibile la soluzione secondo cui i Comuni possono, a seguito di procedura ad evidenza pubblica, affidare la gestione delle farmacie in concessione a terzi, in applicazione all'art. 30 del codice dei contratti, in quanto i modelli previsti all'art. 9 della L. 475 non appaiono tassativi, e considerato altresì che l'attività di gestione delle farmacie comunali si configura quale servizio pubblico essenziale, essendo l'affidamento in concessione della farmacia comunale mediante selezione pubblica pienamente in linea con l'ordinamento nazionale e comunitario;

CONSIDERATO che peraltro, l'affidamento del servizio in concessione a terzi tramite gara, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs 163/2006, risponderebbe alla modalità ordinaria che i comuni devono seguire per affidare i servizi pubblici locali. Inoltre, tramite lo strumento della concessione il Comune manterrebbe la titolarità/potestà della Farmacia (acquisita grazie al diritto di prelazione ex artt.9 e 10 della Legge n.475/1968), imponendo altresì tramite il contratto di servizio (che va allegato, nel caso di specie, al bando di gara) specifici obblighi al concessionario, controllando il concreto svolgimento del servizio nell'interesse pubblico, vedasi in materia parere Corte dei Conti, sez. regionale di Controllo per la Regione Lombardia n. 489 del 26.9.2011) che, effettivamente, hanno ritenuto ammissibili, tra le forme di gestione delle farmacie comunali, anche modelli non previsti dall'art. 9 della legge n. 475/1968 tra i quali figura l'affidamento dell'intera gestione della farmacia municipale a privati, individuati mediante forme di evidenza pubblica, attraverso lo strumento della concessione.

ATTESO che, al fine di valutare la concessione quale eventuale forma di gestione della farmacia comunale ai sensi dell'art. 30 del D.lgs 165/2006 e s.m.i. procedendo all'individuazione del soggetto gestore mediante procedura di gara ad evidenza pubblica con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, è necessario acquisire la determinazione di un canone di gestione da porre a base di gara, oltreché un importo fisso da corrispondersi "*una tantum*";

CONSIDERATO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 16/12/2015, 133 è stato integrato il programma per l'affidamento degli incarichi di collaborazione per l'anno 2015 ai sensi dell'articolo 3, comma 55, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come sostituito dall'articolo 3, comma 46, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 già approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 23/07/2015, è stato approvato;

DATO ATTO che il sopra richiamato programma per l'affidamento degli incarichi di collaborazione per l'anno 2015 alla scheda n. 9 - I Settore – servizio amministrativo prevede la possibilità di affidamento di *“Incarico di tipo autonomo professionale per la redazione valutativa del canone di gestione della farmacia comunale ai fini della determinazione dell'importo a base di gara per l'espletamento di una procedura ad evidenza pubblica di concessione in gestione della farmacia comunale ai sensi dell'art. 30 del Dlgs 165/2006”*;

Atteso che il sopra richiamato programma per l'affidamento degli incarichi di collaborazione per l'anno 2015 alla scheda n. 9 - I Settore – servizio amministrativo precisa la tipologia dell'incarico come meglio riportato *“incarico di tipo autonomo professionale a soggetto esterno in possesso di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria nel settore della valutazione aziendale con particolare riferimento al settore farmaceutico per la redazione valutativa del canone di gestione della farmacia comunale”*;

Richiamato l'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il quale al comma 6 dispone quanto segue:
“Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:
a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico;
d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.”

Accertata l'impossibilità dell'Amministrazione Comunale di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno in quanto non dispone delle professionalità necessarie per la valutazione e redazione del canone di gestione della farmacia comunale considerata la complessità della materia inerente la gestione delle aziende nel settore farmaceutico;

Richiamato il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 189 del 28.12.2012 e modificato con deliberazione della Giunta Comunale n. 134 del 15.11.2013, n. 20 del 27.02.2014, n. 103 del 21.10.2014 e n. 108 del 19.11.2015 - il Titolo VII *“Incarichi di collaborazione”*, in particolare gli artt. dal 63 al 72;

Vista la delibera della Corte dei Conti Sezione regionale di controllo per la Regione Lombardia del 15/02/2013 n. 51, nella quale a proposito della distinzione tra appalto e consulenza, specifica che nel caso di stima peritale per determinare un valore da inserire a base d'asta di una alienazione di azienda, sia configurabile una consulenza di tipo valutativo, rientrante nella categoria della prestazione d'opera intellettuale resa da un professionista;

Ritenuto pertanto necessario procedere all'affidamento di un incarico di collaborazione a Ente o soggetto esterno all'Amministrazione in possesso di una particolare e comprovata specializzazione, anche universitaria, nel settore della valutazione aziendale, con particolare riferimento al settore farmaceutico;

Riscontrato che nella fattispecie ricorrono i presupposti di legittimità per procedere al conferimento dell'incarico ad un soggetto estraneo all'Amministrazione:

- la prestazione avrà carattere temporaneo ed altamente qualificato, trattandosi di incarico di studio - consulenza nelle materie di economia aziendale, ragioneria professionale, di diritto societario, per la quale è necessaria la specializzazione nelle perizie aziendali;
- la durata, luogo, oggetto e compenso della prestazione verranno individuati con apposita determinazione a contrattare ai sensi dell'articolo 192 del D.Lgs. n. 267/2000;

ATTESO che è disponibile per tale finalità nel bilancio di previsione anno 2015 nel cap. 11535/207/2015 la somma di € 4.000,00;

Ritenuto pertanto necessario impartire appositi indirizzi al Responsabile del 1° Settore per l'avvio della procedura di selezione per l'affidamento dell'incarico per la redazione valutativa del canone di gestione della farmacia

comunale ai fini della determinazione dell'importo a base di gara per l'espletamento di una procedura ad evidenza pubblica di concessione in gestione della farmacia comunale;

RICHIAMATO il Piano triennale anticorruzione e piano triennale per la trasparenza e l'integrità 2015/17 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 13.2.2015;

Richiamato l'articolo 14, commi 1 e 2 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, i quali hanno introdotto ulteriori limiti al conferimento degli incarichi di studio, ricerca e consulenza nonché degli incarichi di collaborazione, parametrati sull'ammontare della spesa di personale dell'amministrazione conferente;

Dato atto che le spese di cui al presente atto sono sostenute ai sensi della L.R. 18 Marzo 2011 n. 10 Art. 2 comma 6, in deroga alle disposizioni di cui al D.l. 78/2010 art. 6 comma 8 convertito in legge 122/2012;

Resi i preventivi seguenti pareri:

- **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA AMMINISTRATIVA** (ai sensi dell'art. 2 del regolamento comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal d.l. n. 174/2012, convertito in l. n. 213/2012):

Il Responsabile del 1° Settore Dott.ssa Donatella Garau, giusto Decreto Sindacale n. 9/2014, esprime parere favorevole sulla proposta n. 165 del 22.12.2015 attestandone la correttezza, la regolarità e la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l'idoneità dell'atto a perseguire gli obiettivi generali dell'Ente e quelli specifici di competenza assegnati.

- **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA** (ai sensi dell'art. 3 del regolamento comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal d.l. n. 174/2012, convertito in l. n. 213/2012):

Il Responsabile del III° Settore, Dott. Mauro Dessi, giusto decreto sindacale n. 9/2014, esprime parere favorevole sulla proposta n. 165 del 22.12.2015 attestandone la regolarità e il rispetto dell'ordinamento contabile, delle norme di finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta imputazione, la disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l'assenza di riflessi diretti e/o indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio.

Visti gli artt. 48 e 134 del T.U.EE.LL;

All'unanimità

DELIBERA

Di prendere atto della premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di dettare appositi indirizzi al fine di porre in essere gli adempimenti necessari per l'espletamento della procedura di selezione per l'affidamento dell'incarico, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, per la redazione valutativa del canone di gestione della farmacia comunale da porre a base di gara per la concessione in gestione della farmacia comunale, come di seguito indicato:

- il Responsabile del 1° Settore dovrà:

- espletare apposita procedura di selezione per l'affidamento dell'incarico a Ente o soggetto esterno all'Amministrazione in possesso di una particolare e comprovata specializzazione, anche universitaria, nel settore della valutazione aziendale, con particolare riferimento al settore farmaceutico, per la redazione valutativa del canone di gestione della farmacia comunale ai fini della determinazione dell'importo a base di gara per l'espletamento di una procedura ad evidenza pubblica di concessione in gestione della farmacia comunale ai sensi dell'art. 30 del Dlgs. 165/2006;
- avviare la procedura di cui sopra entro il 31/12/2015;

- utilizzare la somma di € 4.000,00 disponibile nel cap. 11535/207/2015;

Di prevedere ai fini della determinazione del canone un periodo di concessione in gestione della farmacia comunale non inferiore a 10 anni;

Di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato, oltre che nell'Albo Pretorio on line, anche sul sito web "Amministrazione Trasparente" nella apposita sezione e nei tempi richiesti, ai sensi dell'allegato del D.Lgs. n. 33/2013;

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Anna Paola Marongiu

IL SEGRETARIO COMUNALE
Gianluca Cossu

PARERI FAVOREVOLI ESPRESSI AI SENSI DEL D.LGS. N. 267/2000

REGOLARITA' TECNICA
Il Responsabile Del I Settore
Garau Donatella

REGOLARITA' CONTABILE
Il Responsabile Settore Finanziario
Dessi Mauro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente Deliberazione verrà affissa all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal giorno 30/12/2015 al 14/01/2016 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 30 – comma 1, della L.R. n. 38/1994 e ss.mm.ii..

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Donatella Garau

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

- a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune dal **30/12/2015** al **14/01/2016** (ai sensi dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000).
- a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 267/2000).

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Donatella Garau